



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	2707
Data del provvedimento	19-12-2024
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	PNRR_Lavori per realizzazione della Casa di Comunità Poggio a Caiano (Prato) - CUP D24E22000130002 - PNRR – M6 Salute -C1/C2 – CIG A01141DBEB Autorizzazione subappalto all'impresa CASTELNUOVO LAVORI S.R.L. di Prato

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
Direttore della Struttura	ALLEGRANTI SARA a.i.
Responsabile del procedimento	TURCHETTI RICCARDO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio


Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Toscana



IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata la delibera n. 1909 del 9/12/2021 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami e la delibera n. 1481 del 16/12/2022, con la quale tale incarico è stato prorogato per tre anni a decorrere dal 1/1/2023;

Richiamate, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:

- la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare nelle procedure di gara;
- la delibera n. 683 del 31/05/2023 con la quale è stata ridisegnata la struttura dell’area Manutenzione e gestione Investimenti di Prato istituendo la SOC Gestione investimenti Prato e la SOC Manutenzione immobili Prato, con decorrenza dal 1 giugno 2023;

Vista la delibera n. 1213 dell’11/10/2023, con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della SOC Manutenzione Immobili Prato all’ing. Sara Allegranti a decorrere dal 16/10/2023 per la durata di cinque anni;

Vista la Nota del Direttore Amministrativo, dr.ssa Valeria Favata, del 26/9/2024, conservata agli atti della struttura, con la quale l’Ing. Sara Allegranti, Direttore della SOC Manutenzione immobili Prato, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del direttore titolare, è stata nominata Direttore ad interim della SOC Gestione Investimenti Prato con decorrenza immediata, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’attribuzione della direzione stessa;


Richiamata la Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica (...omissis...)”*;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e [ss.mm.ii.](#) “Codice dei contratti pubblici”;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- la Legge 108 del 29 luglio 2021 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto Semplificazione bis), recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- il Regolamento UE 121/02/2021 n. 241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,
- la circolare del MIT del 12/07/2023 recante *“Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC”*;
- il D.lgs 36/2023 *“Codice dei Contratti pubblici”* in particolare Part. 225 *“Disposizioni Transitorie e di coordinamento”*, comma 8, del D.Lgs 36/2023 secondo il quale *“in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici..., finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea,.....si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al [decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021](#), al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC...*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Toscana



Richiamata la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28.02.2022 “PNRR – Missione 6 Salute, C1 e C2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute” con la quale sono approvati gli Elenchi interventi a valere su PNRR Missione 6 Salute – Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità, Messa in sicurezza sismica degli ospedali – e delegata la Azienda USL Toscana Centro quale Soggetto Attuatore Esterno per la realizzazione degli interventi afferenti l’ambito territoriale della stessa;

Richiamate le delibere del Direttore Generale di questa Azienda:

- Delibera DG n. 502 del 28.04.2022 con la quale, preso atto della DGRT n.225 del 28.02.2022, viene approvato il programma aggiornato degli interventi come dettagliato nell’allegato A) al citato provvedimento e vengono indicati la denominazione, l’ubicazione e i CUP degli interventi a valere sul PNRR, oltre ai nominativi dei RUP di ciascun intervento, individuati ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. all’interno del personale assegnato al Dipartimento Area Tecnica, e fra questi è individuato l’intervento di *Realizzazione della Casa di Comunità di Poggio a Caiano (PO) - PNRR (PNC) M6.C1-1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona” - Azienda USL Toscana Centro, ambito pratese CUP D24E22000130002*;
- la Delibera DG n.435 del 31.3.2023, adottata nel rispetto della *milestone* prevista all’interno prevista all’interno del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), con la quale è stato approvato, tra gli altri, il progetto definitivo ed il Quadro Economico dell’intervento in questione;

Premesso che:


- il Responsabile Unico del Procedimento relativo all’intervento *Realizzazione della Casa di Comunità di Poggio a Caiano (PO) CUP D24E22000130002*- individuato con Delibera n. 126 del 08/02/2024 - è l’ing. Riccardo Turchetti- in sostituzione dell’Ing. Maria Costanza Rosati nominata con Delibera D.G. n. 1140/2022;
- a seguito di adesione ad Accordo Quadro Invitalia - Sub Lotto prestazionale 4 (provvedimento di aggiudicazione INVITALIA recepito con delibera DG n.1156 del 11.5.2023), questa Azienda ha emesso l’Ordine di Attivazione (ODA n. 58856) in data 21/09/2023, finalizzato alla stipula di Contratto specifico di lavori in appalto integrato (comprensivo della progettazione esecutiva) con l’impresa aggiudicataria, CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni con sede in Benevento, via Vittorio Veneto n. 29, Codice fiscale e Partita IVA 01483060628, aggiudicatario degli interventi PNRR Sub lotto prestazionale 4 – Lavori in appalto integrato, per un importo di contratto, tenuto conto del ribasso di gara, pari ad € 1.516.977,35= oltre IVA e oneri di legge, di cui:
 - a) Progettazione Esecutiva (e CSP) pari a € 53.734,55=;
 - b) Lavori, inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 1.463.242,80=;
- in data 13/11/2023 con verbale Prot. 71570 è stato dato avvio d’urgenza al contratto con l’inizio delle prestazioni del servizio di progettazione esecutiva e CSP, a cura del Raggruppamento temporaneo di professionisti - individuato dal Consorzio affidatario del contratto lavori in appalto integrato - composto da Team Srl (mandataria), Hypro Srl (mandante) e Offtec Srl (mandante);

Dato atto che:

- il contratto specifico è stato stipulato con sottoscrizione da parte del RUP in data 29/09/2023 - CIG A01141DBEB - Rep. Aziendale n. 931 del 29.09.2023;
- il Consorzio Stabile Medil SCpA ha indicato quali imprese esecutrici la Nord Costruzioni Generali s.r.l., C.F. e P.I.07024940723 e l’impresa CO.GE.PA costruzioni generali Passarelli SpA, C.F. e P.I.06411250639;
- con Determina Dirigenziale n. 309 del 13/02/2024, è stato preso atto che le imprese NORD Costruzioni Generali S.r.l. di Bari e CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli S.p.a. di Napoli, consorziate designate del Consorzio Stabile Medil Scpa, hanno costituito la società consortile ITALIANA COSTRUZIONI Società Consortile a Responsabilità limitata C.F. 10422161215, con sede legale a Napoli, Viale di Augusto n. 148, CAP 80125, come da atto costitutivo a rogito notaio Paolo Morelli Repertorio n. 149586, registrato a Napoli in data 12/12/2023 al n. 48478/1t, per l’esecuzione dei lavori relativi agli interventi PNRR di pertinenza dell’Azienda USL Toscana Centro, fra i quali la Realizzazione della CASA DI COMUNITÀ POGGIO A CAIANO;
- il Consorzio Stabile Medil S.C.P.A. ha indicato quale esecutore del servizio di progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione il RTP costituito da Team srl (mandataria) – Hypro srl (mandante) –



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Toscana



Offtec srl (mandante), sede legale in Pavia, Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 17 – C.Fiscale/P. IVA 02531660187;

- con delibera n. 935 del 29/08/2024 è stato approvato:

- il progetto esecutivo dell'intervento di "Realizzazione della Casa di Comunità Poggio a Caiano (Prato) - CUP D24E22000130002- con le modifiche disposte dall'art. 106, comma 1 lett. b) e lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 trasmesso in data 12.07.2024, acquisito al protocollo aziendale al n. 44896 e verificato ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 dal Gruppo di Verifica come da relativo verbale del 17/07/2024
- le modifiche disposte ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e lett. c) del D.lgs. 50/2016, al Contratto Specifico di appalto integrato CIG A01141DBEB - Rep. n. 931 del 29.09.2023 – stipulato con il CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile, per le quali il RUP ha espresso giudizio di ammissibilità, che hanno comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 246.212,18=, rideterminando conseguentemente l'importo complessivo del contratto specifico - Rep 931 del 29/09/2023 - in € 1.763.189,52=oltre IVA ed oneri di legge di cui € 1.503.093,26=+IVA per lavori, € 206.361,71=oltre IVA per oneri della sicurezza ed € 53.734,55= oltre CNPAIA e IVA per progettazione esecutiva e CSP.

Dato atto che:

- l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 2.624.843,22= e trova copertura sul Piano Investimenti 2024/2026 adottato con Delibera DG n. 326 del 22/04/2024 e successiva nota del D.G. Prot. n. 45484del 16.07.2024, alla specifica riga di piano investimenti PO-52 ed è da attribuire al conto patrimoniale codice di conto 1A020901 – Immobili in costruzione- ed è finanziato come segue:
 - per € 1.836.061,00= con Fondi PNRR M6C1 (Cdc-Hdc-COT) – Aut. di spesa 2022-666;
 - per € 4.719,00= nel Fondo Complementare Regionale di cui al DGRT n. 1429/2021 e al DGRT n. 599 del 25.05.2022 – Aut.2022-721;
 - per € 430.000,00= nel Fondo FOI di cui al D.M. n. 2491/2023 – Aut. 2023-535 sub 30);
 - per € 354.063,22= con Fondi Aziendali mediante autofinanziamento – Rif. Lettera D.G. n. 45484 del 16.07.2024;

Vista:

- la PEC acquisita al prot. 64816 del 24/10/2024, con la quale il Consorzio Stabile Medil Scpa ha inoltrato istanza di autorizzazione al subappalto – Prot. n.9068 del 24/10/2024 - a favore dell'impresa CASTELNUOVO LAVORI S.R.L. con sede in Prato, Via Roma n. 617/H5 P.IVA 02285500977, per l' "Esecuzione delle lavorazioni di movimento terra", riconducibili alla categoria OG1, per l'importo di € 55.382,43= oltre IVA, di cui € 6.500,00= per Oneri di Sicurezza ;
- la documentazione inviata, fra cui il contratto di subappalto, le dichiarazioni relative all'insussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80 d.lgs 50/2016, nomina RSPP, DVR, Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:


- il contratto di subappalto, stipulato tra il Consorzio Stabile Medil SCpA (*appaltatore*)- Italiana Costruzioni S.c.a.r.l. (*consortile esecutrice*) e il subappaltatore Castelnuovo Lavori S.r.l. dal quale si evince quanto segue:
 - il costo di alcune lavorazioni oggetto del subappalto, indicate nell'allegato A), risulta maggiore rispetto a quelle del contratto principale;
 - le lavorazioni sono affidate a misura, anziché a corpo, come stabilito nel contratto specifico dell'appalto e sono specificate nell'Allegato A) al contratto di subappalto;
 - gli oneri della sicurezza relativi alle opere oggetto del subappalto, indicati nell'Allegato A) risultano ribassati;
 - non è inserita la clausola del "Contratto condizionato" ai sensi dell'art. 1353 c.c.;
- le dichiarazioni inerenti la "tracciabilità dei flussi finanziari" e "l'insussistenza della cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgvo 159/2011" i cui oggetti fanno riferimento ad un altro appalto;

Dato atto, pertanto, che questa Stazione appaltante, con nota prot. 67991 del 08/11/2024, depositata agli atti di ufficio, ha richiesto alcune integrazioni della documentazione presentata con la suddetta istanza di subappalto, in particolare:

- Addendum al contratto contenente i seguenti elementi:
- l'importo della lavorazione oggetto del subappalto è riconosciuto dalla Stazione Appaltante per l'importo di contratto e non saranno pertanto riconosciuti importi superiori. Il maggiore compenso pattuito con il



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Toscana



- subappaltatore - superiore al suddetto corrispettivo contrattualmente stabilito per l'esecuzione delle medesime lavorazioni - attiene esclusivamente ai rapporti contrattuali/commerciali fra il Consorzio ed il subappaltatore;
- che qualora le misure delle lavorazioni si discostino da quelle indicate nell'Allegato A) al contratto di subappalto, ciò attiene esclusivamente ai rapporti contrattuali/commerciali fra il Consorzio/Consorziata esecutrice ed il subappaltatore, ogni onere derivante da eventuali difformità sulle quantità/misure oggetto del contratto di subappalto non sarà in alcun modo posto a carico della Stazione Appaltante;
 - gli oneri della sicurezza indicati nell'Allegato A) del contratto di subappalto, quantificati e corrisposti seguendo quanto stabilito all'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016;
 - che nella documentazione e certificazioni di rito (ad esempio: Certificato Esecuzione Lavori, ecc.) saranno indicati gli importi ed entità di contratto;
 - nonché l'inserimento della clausola seguente: *"il presente contratto è condizionato, ai fini e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., all'autorizzazione da parte del Committente Principale e che, qualora detta autorizzazione non sia concessa o revocata, il subappaltatore sin da ora rinuncia a qualsiasi richiesta o pretesa di risarcimento danni che dovessero derivare da tale eventualità"*

Dato atto che il Consorzio Stabile Medil ha trasmesso, con nota n. 10567 del 04/12/2024, acquisita via PEC al Prot. n.73892 del 04/12/2024 - ha presentato:

- un nuovo contratto di subappalto, comprensivo dell'Allegato A), contenente le integrazioni richieste che hanno comportato una **rideterminazione dell'importo del subappalto in complessivi € 42.135,15=+IVA di cui € 7.846,40= per Oneri di Sicurezza** ;
- le dichiarazioni inerenti la "tracciabilità dei flussi finanziari" e "l'insussistenza della cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgvo 159/2011" con la specifica dell'oggetto dell'appalto cui si riferiscono;

Considerato:

- che la categoria prevalente - OG1 edifici civili e industriali è subappaltabile nei limiti del 50% dell'importo delle lavorazioni stesse;
- che, conseguentemente, il subappalto in oggetto rientra nei limiti sopra indicati;

Vista la comunicazione del Consorzio Stabile Medil SCpA (*appaltatore*)- Italiana Costruzioni S.c.a.r.l. (*consortile esecutrice*)- pervenuta a mezzo PEC in data 19/12/2024 protocollata al n.76792 nella viene precisato:

- che le lavorazioni oggetto del subappalto rientrano nella categoria di opere OG3, asseverate dal Progettista nella nota allegata alla medesima PEC nella quale viene precisato che dette lavorazioni, non ricadendo nella fattispecie di "lavori di categoria scorporabile" (ex art. 3, co. 1, lett. oo-ter del D.lgs. n. 50/2016) sono assorbite nella categoria di opere OG1;
- che l'impresa Castelnuovo Lavori Srl è in possesso della SOA nella categoria OG3;

Verificati pertanto positivamente:

- gli atti allegati all'istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta nel rispetto della normativa vigente;
- che l'impresa subappaltatrice è in possesso della SOA nella categoria OG3 e pertanto non è tenuta a presentare la documentazione richiesta con nota Prot. n. 74954 del 10/12/2024 (requisiti art. 90 DPR 207/2010);


Dato atto, inoltre,

- che le verifiche relative alla regolarità contributiva (DURC) e iscrizione Camera di Commercio hanno avuto esito positivo, come risulta dalla documentazione depositata agli atti d'Ufficio;
- che il proponente Rup ha positivamente verificato l'idonea qualificazione della impresa Castelnuovo Lavori Srl ai sensi dell'art. 83 Dlgs 50/2016 per le lavorazioni da svolgere e la idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- che l'impresa subappaltatrice è iscritta nella White List della Prefettura di Prato con validità fino al 29/09/2025;
- che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., presso il Casellario Giudiziale e l'Agenzia delle Entrate;

Rilevato inoltre



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Toscana



- che il subappaltatore rinuncia espressamente al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, optando per il pagamento da parte di Italiana Costruzioni S.c.a.rl., come specificato nell'art. 5, sub 1, del contratto di subappalto;
- che l'appaltatore ha l'onere di inviare a questa Stazione appaltante le fatture emesse dal subappaltatore debitamente quietanzate;
- di stabilire che, nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera c) del D.lgs 50/2016, pagherà direttamente il subappaltatore nel limite dell'importo massimo indicato nel contratto d'appalto specifico per le lavorazioni affidate in subappalto ed eseguite, non saranno riconosciuti eventuali importi ulteriori;

Rilevato inoltre che non occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia nei confronti dell'impresa subappaltatrice prescritta dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. in quanto le prestazioni oggetto di subappalto sono di importo inferiore a € 150.000,00;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, essendo l'importo delle opere da subappaltare superiore al 2% delle prestazioni affidate;

Ritenuto pertanto di autorizzare il subappalto richiesto con nota prot. Prot. n.9068 del 24/10/2024, acquisita a mezzo PEC al Prot. n. 64816 del 24/10/2024 sulla base della documentazione inviata ed integrata con nota n. 10567 del 04/12/2024, acquisita via PEC al Prot. n.73892 del 04/12/2024 – e successiva comunicazione acquisita via PEC al Prot. n.79792 del 19/12/2024, conservate agli atti d'Ufficio;

Considerato che, qualora i controlli e le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm presso il Casellario Giudiziale e l'Agenzia delle Entrate, e di cui all'art. 83 dello stesso decreto, risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva la stessa verrà annullata e ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;


Considerato che è necessario provvedere con urgenza stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente e il rispetto delle milestone PNRR;

Dato atto che la sottoscritta ing. Sara Allegranti, Direttore a.i. della S.O.C. Gestione Investimenti Prato, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento Ing. Riccardo Turchetti;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,


- 1) di autorizzare il Consorzio Stabile Medil Società Consortile Per Azioni di Benevento ad affidare in subappalto all'impresa CASTELNUOVO LAVORI S.R.L. con sede in Prato, Via Roma n. 617/H5 P.IVA 02285500977, per "l'esecuzione delle lavorazioni di movimento terra", riconducibili alla categoria OG1, per l'importo di **complessivi € 42.135,15=+IVA di cui € 7.846,40= per Oneri di Sicurezza**;
- 2) di dare atto che le lavorazioni oggetto del subappalto rientrano nella categoria di opere OG3, asseverate dal Progettista nella nota allegata alla medesima PEC nella quale viene precisato che dette lavorazioni, non ricadendo nella fattispecie di "lavori di categoria scorporabile" (ex art. 3, co. 1, lett. oo-ter del D.lgs. n. 50/2016) sono assorbite nella categoria di opere OG1;



- 3) di dare atto inoltre che:
- il pagamento delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto sarà effettuato direttamente dall'appaltatore, considerata la rinuncia espressa del subappaltatore contenuta nel contratto stesso, e che l'appaltatore ha l'onere di inviare a questa Stazione appaltante le fatture emesse dal subappaltatore debitamente quietanzate;
 - l'appaltatore si impegna a corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza ed i costi della manodopera senza alcun ribasso ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.lgs 50/2016;
- 4) di dare atto infine, come da integrazione prot. n. 10567 del 04/12/2024, acquisita via PEC al Prot. n.73892 del 04/12/2024, agli atti d'ufficio, trasmessa dal Consorzio Stabile Medil s.c.p.a. a seguito di specifica richiesta di questa Amministrazione, che:
- che l'importo della lavorazione oggetto del subappalto è riconosciuto dalla Stazione Appaltante per l'importo di contratto e non saranno pertanto riconosciuti importi superiori. Il maggiore compenso pattuito con il subappaltatore - superiore al suddetto corrispettivo contrattualmente stabilito per l'esecuzione delle medesime lavorazioni - attiene esclusivamente ai rapporti contrattuali/commerciali fra il Consorzio ed il subappaltatore;
 - che qualora le misure delle lavorazioni si discostino da quelle indicate nell'Allegato A) al contratto di subappalto, ciò attiene esclusivamente ai rapporti contrattuali/commerciali fra il Consorzio/Consorziata esecutrice ed il subappaltatore, ogni onere derivante da eventuali difformità sulle quantità/misure oggetto del contratto di subappalto non sarà in alcun modo posto a carico della Stazione Appaltante;
 - gli oneri della sicurezza indicati nell'Allegato A) del contratto di subappalto, quantificati e corrisposti seguendo quanto stabilito all'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016;
 - che nella documentazione e certificazioni di rito (ad esempio: Certificato Esecuzione Lavori, ecc.) saranno indicati gli importi e entità di contratto;
 - è stata inserita la clausola seguente: *"il presente contratto è condizionato, ai fini e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., all'autorizzazione da parte del Committente Principale e che, qualora detta autorizzazione non sia concessa o revocata, il subappaltatore sin da ora rinuncia a qualsiasi richiesta o pretesa di risarcimento danni che dovessero derivare da tale eventualità"*
- 5) di stabilire che, nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti dei subappaltatori, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera c) del D.lgs 50/2016, pagherà direttamente al subappaltatore gli importi massimi contrattualizzati per le lavorazioni affidate in subappalto ed eseguite, non saranno riconosciuti eventuali importi ulteriori;
- 6) di stabilire altresì che, qualora i controlli e verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva la stessa verrà annullata e ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa;
- 7) di prevedere che la presente autorizzazione verrà annullata in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva qualora, in esito dei controlli e delle verifiche, gli stessi risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e alla/e impresa/e Subappaltatrice/i anche al fine dell'immediato allontanamento della/e stessa/e dal cantiere;
- 8) che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'amministrazione;
- 9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 42, comma quarto, della LRT n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente ed il rispetto delle milestone PNRR;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Toscana



- 10) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Azienda USL Toscana centro nella sotto sezione bandi di gara e contratti e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
- 11) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 12) di pubblicare all'albo on-line ai sensi dell'art. 42, comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

Il DIRETTORE a.i.
S.O.C. Gestione Investimenti Prato
Ing. Sara Allegranti